

proposta di legge n. 97

a iniziativa dei Consiglieri Maggi, Fabbri

presentata in data 5 dicembre 2016

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO:
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 APRILE 1980, N. 18
“NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO”
E 16 GENNAIO 1995 N. 10 “NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE
DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

Signori Consiglieri,

la legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 reca disposizioni sui referendum previsti dallo Statuto, in particolare l'articolo 21, comma primo, del capo III (Referendum consultivo) rinvia, per lo svolgimento delle operazioni del referendum consultivo, all'applicazione delle norme che disciplinano il referendum abrogativo. Si ritiene, però, non consono applicare al referendum consultivo l'approvazione del quesito con una doppia maggioranza, infatti il terzo comma dell'articolo 15 prevede che: "il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi", e per tale motivo con la presente proposta di legge, l'applicazione di tale comma è espunto dall'articolo 21.

Inoltre con la modifica dell'articolo 10 della legge regionale 10/1995 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) si prevede, con l'inserimento di un comma, l'ipotesi che quando in un solo Comune la maggioranza dei votanti si esprima con la contrarietà alla fusione, il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli.

Va necessariamente tenuto nella massima considerazione che, tra le varie tematiche da sottoporre a referendum consultivo, quella della fusione sia da considerarsi come l'atto estremo e definitivo della vita di un comune con tutto ciò che ne consegue in termini di tradizioni, cultura e

storia. Le fusioni vanno ad incidere nell'identità e in quel senso di appartenenza che costituiscono le radici delle popolazioni che per generazioni hanno fatto parte di una stessa comunità. Per questo motivo non possiamo assolutamente prescindere dalla volontà dei cittadini di ogni singolo comune operando forzature inaccettabili solo nell'interesse della politica che così facendo svuota di contenuti la regola democratica dell'ascolto dei territori che in campagna elettorale era costantemente la premessa tutti i programmi elettorali.

Va tenuto conto altresì che, nella sostanza del testo del referendum sottoposto alle popolazioni di più comuni, le considerazioni e i ragionamenti che portano alla determinazioni della scelta si riferiscono al complesso delle situazioni sociali, culturali, territoriali ed economiche. Non può essere pertanto presa in considerazione l'ipotesi di fusioni parziali in quanto la gran parte delle considerazioni e dei ragionamenti fanno parte di una valutazione complessiva che verrebbe meno nel caso mutasse la composizione dei comuni oggetto della fusione. Per questo motivo riteniamo che l'esito referendario possa essere approvato solo se esattamente rispondente al progetto originario. Nel caso che le popolazioni di uno o più comuni si manifestino contrari alla fusione il procedimento va interrotto, ed eventualmente riavviato ex-novo un nuovo procedimento.

Dal presente atto non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 1

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 18/1980)

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) è sostituito dal seguente:

“1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, di cui all'articolo precedente, si applicano le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, commi primo, secondo, quarto e quinto, e 16, in quanto compatibili.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) sono inseriti i seguenti:

“4.1. L'Assemblea legislativa procede all'esame della proposta di legge di fusione, quando in tutti i Comuni interessati, la maggioranza dei voti conteggiati separatamente in ciascun Comune è favorevole alla fusione.

4.1.1. L'Assemblea legislativa non procede all'esame della proposta di legge di fusione, quando anche in un solo Comune interessato, la maggioranza dei voti conteggiati è contraria alla fusione.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.